



COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 50 DEL 23-10-2017

Oggetto: Costituzione provvisoria fondo risorse decentrate anno 2017.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventitre** del mese di **ottobre** alle ore **14:30** in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

	Presenti	Assenti
Pelagotti Barbara	P	Sindaco
PANICONI Michele	A	Vice Sindaco
BOSI Marcello	P	Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale **Dott.ssa Ida Modestino**

Il Presidente **Barbara Pelagotti** in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

E' dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art.49, comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000, n° 267 di seguito riportati.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 165/2001 secondo cui tutte le amministrazioni provvedono alla costituzione del Fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

VISTO l'art.4 comma 1 lettera 1 del D.Lgs.vo n.165/2001, II[^] com. , secondo cui spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;

DATO ATTO che le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 e risultano suddivise in:

RISORSE STABILI che presentano la caratteristica di certezza, stabilità e continuità e che, quindi, restano acquisite al fondo anche per il futuro;

RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della eventualità e variabilità e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

CHE il Fondo decentrato è stato quantificato prevedendo le diverse voci che alimentano il predetto fondo così come prescritto dall'art. 15 del C.C.N.L. 1° aprile 1999 integrato dall'art. 4 del CCNNL del 09-05-2006, dall'art.8 CCNNL del 11-04-2008 e art. 4 CCNL del 31-07-2009;

VISTO l' art.9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 Legge n.122/2010 il quale introduce il divieto di superamento dell'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente importo dell'anno 2010, lo stesso principio è stato confermato per l'anno 2014 e per l'anno 2015 ai sensi dell'art.254, legge di stabilità 2015 n.190 del 23.12.2014;

RITENUTO che, anche con riferimento al parere della Corte dei Conti n.51/contr/11 del 04.10.2011 per il rispetto del vincolo di cui all'art.9 comma 2 bis, già citato, non vengono computate le risorse destinate alla progettazione interna;

PRESO ATTO che in data 01/07/2017 la dipendente PATACCHIOLA Luciana, Responsabile Ufficio Amministrativo cat.D, categoria economica D4, profilo professionale Istruttore Direttivo Amministrativo, è stata messa in quiescenza;

Visto l'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017, N .75 il quale prevede che: